

STATUTO

UN POSTO NEL MONDO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PATERNOPOLI AV VIA N. SAURO
24

Numero REA: AV - 160307

Codice fiscale: 02466710643

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2006 - Statuto completo	2
--	---

	redatto questo atto scritto elettronicamente da persona di	
	nostra fiducia e completato a mano da Noi su quattordici	
	facciate di quattro fogli, ne abbiamo dato lettura ai	
	costituiti che, a nostra interpellanza, lo dichiarano	
	conforme al vero ed al proprio volere, firmano a margine dei	
	fogli intermedi e sottoscrivono con Noi Notaio una	
	all'allegato "A".	
	FIRMATI: ROSSANA PASQUINO, FINA EMILIO, LUIGI GAMBACORTA,	
	MICHELE FRISIELLO, SANTORO ANTONIO CARMELO MARIA, JOHN LEO,	
	PENNELLA PIETRO, SUELZU ANTONIO, CONCETTA GAMBALE, D'AMATO	
	ANTONIO, VINCENZO PASQUINO, QUIRINO DI BENEDETTO,	
	LEONARDO GAMBAROTA, COLELLA MARIO VITTORIO, LUISA DI BLASI,	
	ANTONIETTA MINICHIELLO NOTAIO - VI E' SIGILLO	
	ALLEGATO " A " AL N. 4882 DI RACC.	
	STATUTO	
	DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE -DENOMINAZIONE-SEDE--MODELLO SOCIETARIO-DURATA	
	ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE	
	E' costituita la Società Cooperativa denominata " Un posto	
	nel mondo - Società Cooperativa sociale"	
	Art. 2 - SEDE	
	La Cooperativa sociale ha la sede nel Comune di Paternopoli	
	(AV), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione	

	eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice	
	civile.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune di Paternopoli con semplice decisione dell'Organo	
	amministrativo che è abilitato alle conseguenti dichiarazioni	
	all'Ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai	
	soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso	
	da quello su indicato.	
	La Cooperativa sociale potrà istituire o sopprimere, con	
	semplice decisione dell'Organo Amministrativo, sedi	
	secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, nei modi e	
	termini di legge.	
	Art. 3 - MODELLO SOCIETARIO E MUTUALITA' PREVALENTE	
	La Cooperativa Sociale adotta il modello societario della	
	società a responsabilità limitata. Per quanto non	
	espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi	
	regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del	
	codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione,	
	nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	A norma dell'art. 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi trovano	

	applicazione nella cooperativa sociale:	
	a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto dai dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	Cooperativa, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione	
	delle clausole di cui sopra con le maggioranze previste per	
	l'Assemblea straordinaria.	
	ART. 4 - DURATA	
	La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2036.	
	Ogni socio potrà esercitare il diritto di recesso con	
	preavviso di 180 (centottanta) giorni.	
	TITOLO II	
	SCOPI - OGGETTO	
	ART. 5 - SCOPO - OGGETTO	

	La Cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e	
	persegue l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale, come previsto dalle leggi	
	dello Stato, attraverso: la gestione dei servizi	
	socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91, lettera a)	
	e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento	
	lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art.4	
	della Legge 8/11/1991 n. 381 e successive modifiche ed	
	integrazioni, lettera b).	
	La Cooperativa sociale può svolgere la propria attività	
	anche con terzi non soci.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa sociale	
	intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa sociale un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.	

	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento.	
	La cooperativa esalta la centralità della persona, ha lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della collettività	
	alla promozione umana e all'inserimento sociale dei cittadini	
	attraverso lo svolgimento d'attività d'impresa finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e la	
	gestione di servizi socio-educativi.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi	
	della mutualità senza fini di speculazione privata e si	
	propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento	
	Cooperativo unitario italiano.	
	Si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Nell'ambito dei problemi della disabilità sociale la	
	Cooperativa persegue la destituzionalizzazione e la	
	prevenzione alla istituzionalizzazione e concorre a	
	realizzare una concreta politica di deistituzionalizzazione	
	anche attraverso la predisposizione di progetti riabilitativi	
	individualizzati.	
	La cooperativa si propone, attraverso il lavoro ed i servizi	
	realizzati, di rimuovere e prevenire forme e situazioni	
	mortificanti e lesive della dignità e del rispetto dei	
	diritti umani e delle persone, oltre che a favorirne	
	l'integrazione sociale e la realizzazione di processi di	

	liberazione, cittadinanza attiva e di welfare della comunità	
	in cui opera.	
	La Cooperativa, con la gestione diretta o attraverso i propri	
	associati, realizza percorsi riabilitativi per le persone con	
	disabilità sociali, finalizzati alla restituzione dei diritti	
	alla casa, al lavoro ed alla socialità intesi come elementi	
	fondamentali della riabilitazione, attraverso:	
	1. il coinvolgimento dei soci in progetti di impresa nei	
	settori agricolo, artigianale, commerciale e dei servizi che	
	la Cooperativa progetta, realizza ed organizza direttamente o	
	indirettamente;	
	2. il reperimento di immobili ad uso abitativo e lavorativo	
	attraverso l'affitto o l'acquisto da destinare alla fruizione	
	dei soci e l'acquisto e l'installazione di idonea	
	attrezzatura ed impiantistica per l'eliminazione di barriere	
	architettoniche nelle situazioni abitative e lavorative;	
	3. la promozione del miglioramento della qualità della vita	
	anche dei propri soci attraverso l'organizzazione e la	
	gestione di iniziative culturali, sociali e formative;	
	4. erogazione di servizi socio-assistenziali e	
	socio-educativi;	
	5. la creazione delle condizioni favorevoli all'autogestione	
	della funzione dei servizi attraverso contratti, percorsi di	
	cura e/o riabilitazione rivolti ai propri soci fruitori con	
	Enti pubblici e/o privati; il coinvolgimento della compagine	

	sociale nella definizione e gestione dei servizi erogati e	
	fruits, nonché delle strategie imprenditoriali e	
	l'interazioni con la realtà informali e di autoaiuto; la	
	costruzione di adeguati strumenti e processi interni per	
	garantire il dibattito, l'integrazione e la democrazia	
	interna;	
	6. l'agire nel territorio con azioni di sensibilizzazione e	
	mediazione culturale rispetto alla diversità e solidarietà,	
	attraverso la creazione di reti informali con le realtà	
	associative e con le organizzazioni, anche informali,	
	operanti sul territorio; l'ampliamento e il consolidamento	
	delle relazioni con gli enti locali; la promozione,	
	l'organizzazione e la gestione di interventi per la	
	comunicazione e l'informazione sociale sui temi della	
	diversità e dell'integrazione; la collaborazione con enti	
	extra territoriali per la definizione di scambi con realtà	
	operanti nella solidarietà anche in paesi del sud del mondo.	
	Per raggiungere il proprio scopo sociale, la Cooperativa si	
	propone come oggetto sociale:	
	1) di gestire attività d'impresa finalizzate alla	
	riabilitazione attraverso:	
	la progettazione e lo sviluppo di attività agricole e	
	forestali tramite la conduzione di fondi di proprietà e non e	
	tutte le attività finalizzate alla conservazione degli spazi	
	agricoli ed alla tutela dell'ambiente, anche con la	

	ricostruzione di ambienti di elevato significato	
	paesaggistico e di riequilibrio ecologico nelle aree rurali;	
	l'allevamento e la produzione di bestiame, di cavalli anche a	
	scopo di turismo equestre, ippoterapia e pet therapy, di	
	specie zootecniche anche al fine di richiamo turistico, di	
	fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento,	
	ornamentale ed amatoriale, di animali da cortile, di animali	
	in genere;	
	la trasformazione, la commercializzazione di prodotti	
	agricoli, ortofrutticoli e di allevamento delle materie	
	prime, dei manufatti e dei sottoprodotti;	
	la ristrutturazione ordinaria e straordinaria degli immobili	
	nonchè la costruzione di immobili sia rustici che urbani ed	
	il recupero del patrimonio edilizio agricolo;	
	l'agriturismo con ogni attività pertinente compresa la	
	gestione di locali pubblici o aperti al pubblico, turismo	
	rurale, alberghi, ristoranti;	
	la progettazione, riqualificazione e manutenzione di spazi	
	verdi pubblici e privati;	
	2) L'erogazione di servizi socio assistenziali, socio	
	educativi e di commercializzazione in relazione a ciò la	
	Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in	
	conto proprio e per conto terzi:	
	- attività laboratoriali, manuali, artigianali, artistiche e	
	teatrali;	

	- organizzazione di feste e animazioni ludico-teatrali;	
	- azioni di alfabetizzazione culturale, formazione e	
	scolarità a favore delle persone in situazione di disagio o	
	non, in particolare per minori e immigrati;	
	3) svolgere:	
	- attività di informazione e divulgazione delle tematiche del	
	disagio anche attraverso l'organizzazione di convegni ed	
	incontri pubblici, attività formative e seminari, corsi,	
	laboratori, stages residenziali.	
	- Gestione di attività editoriali e di comunicazione	
	attraverso le varie forme di mass-media;	
	- Attività di diffusione del turismo sociale e giovanile e di	
	promozione della fruizione programmata dei beni ambientali e	
	naturali, la valorizzazione delle tradizioni culturali del	
	mondo rurale attraverso la promozione e la gestione di musei	
	legati al territorio;	
	4) promuovere:	
	- la qualificazione, l'aggiornamento e la riqualificazione	
	dei soci, dei dipendenti, degli utenti del servizio e degli	
	operatori pubblici, privati e del volontariato;	
	- attività di sensibilizzazione del territorio e delle	
	istituzioni tese a creare maggiore consapevolezza e	
	disponibilità nei confronti delle problematiche dei soggetti	
	svantaggiati;	
	5) collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo,	

	integrando in modo permanente o secondo contingenti	
	opportunità, la propria attività con quella di altri enti	
	cooperativi, promuovendo ed aderendo a cooperative, consorzi	
	o ed altre organizzazioni locali e centrali, frutto	
	dell'associazionismo cooperativo.	
	6) commercializzazione di prodotti.	
	Per il conseguimento dei propri scopi la Cooperativa potrà	
	- sviluppare, a seconda delle circostanze, le varie attività	
	indicate e altre attività a queste connesse e affini, nonchè	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura mobiliare, commerciale, industriale e	
	finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali nonchè, chiedere in concessione o comunque acquisire	
	ed amministrare, da e per conto di enti locali, pubblici,	
	privati, immobili, infrastrutture, strutture e spazi	
	occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di	
	tutte le operazioni e le iniziative che possano tornare utili	
	al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti	
	direttamente o indirettamente ai medesimi.	
	- usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messe a	
	disposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato, Regioni,	
	Province e Comuni, nonchè da privati e da Enti pubblici e	
	privati.	
	- stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni	
	per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale;	

	- promuovere o partecipare a enti, società, consorzi,	
	preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi	
	per scopo il coordinamento e la facilitazione per l'accesso	
	al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e	
	fideiussioni;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione aziendale, nonché adottare procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del	
	31/10/92 ed eventuali norme di modifica e integrazione.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 6 - SOCI COOPERATORI	
	Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti coloro che,	
	non avendo interessi contrastanti con quelli della	
	Cooperativa sociale, intendono concorrere, in qualunque	
	modo, alla realizzazione degli scopi sociali.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	1. Soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della Cooperativa sociale e che comunque possono	
	collaborare attivamente al raggiungimento dei fini sociali	

	con la propria attività lavorativa o professionale.	
	2. Soci svantaggiati: così come definiti dalla legge 381/91.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della Cooperativa sociale.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa sociale	
	un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge o autonoma ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso e il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dall'Organo amministrativo	
	ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente.	
	Il numero dei soci volontari non può superare il numero	
	complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	

	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere usate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	

	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 7 - CATEGORIA SPECIALE DEI SOCI	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del c.c., i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.	
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento	
	nell'impresa.	
	Nel caso a) l'Organo amministrativo può ammettere alla	
	categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o	
	integrare la loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa	
	sociale.	
	Nel caso b) l'Organo amministrativo può ammettere alla	

	categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di	
	concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della Cooperativa sociale. La durata	
	dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei	
	limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al	
	momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria	
	speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri	
	soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'Organo amministrativo della	
	Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476	
	del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Costituiscono cause di esclusione del socio	
	appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle	
	individuate dall'articolo 12 (dodici) del presente statuto,	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione od	
	inserimento.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	

	alla categoria speciale potrà essere escluso dall'Organo	
	Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione od inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio appartenente alla categoria speciale è	
	ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci	
	cooperatori di cui all'articolo 6 del presente statuto a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa sociale, ovvero	
	abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività	
	economica della Cooperativa sociale, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'Organo amministrativo deve comunicare all'interessato, con	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario e lo stesso Organo	
	amministrativo deve iscrivere il soggetto interessato nel	
	libro dei soci. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti	
	livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il	
	provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale	
	secondo i termini e le modalità previste dall'art.12. Al	
	socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	

	soci cooperatori.	
	ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'Organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti :	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici o indirizzo di posta	
	elettronica;	
	b) l'entità della quota che intende sottoscrivere, la quale	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite	
	minimo e massimo fissati dalla legge;	
	c) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto della Cooperativa sociale nonché eventuali	
	regolamenti interni;	
	d) fotocopia di un documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica nella domanda di ammissione devono	
	essere riportati:	
	a) denominazione dell'Ente, sede e codice fiscale, oggetto	
	sociale, il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa sociale,	
	allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto	
	vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente	
	dell'Ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché	
	l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla	

	Cooperativa sociale, assunta dall'organo competente,	
	contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale	
	accettazione dello Statuto e dei regolamenti della	
	Cooperativa sociale.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione: deve essere comunicata da parte	
	dell'Organo amministrativo all'interessato entro sessanta	
	giorni e deve indicare le modalità ed i termini per il	
	versamento del capitale sociale e dell'eventuale	
	sovrapprezzo; deve essere annotata nel libro dei soci	
	dopo che il socio abbia effettuato il versamento del	
	capitale sociale secondo le modalità e nei termini definiti	
	dalla delibera di ammissione. Il nuovo socio deve versare,	
	oltre all'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta dell'Organo amministrativo. Qualora	
	l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella	
	relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	
	cui all'art. 7, determini il superamento dei limiti	
	previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice civile e,	
	conseguentemente, l'obbligo per la Cooperativa sociale di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni,	
	l'Organo Amministrativo può rigettare la domanda di	
	ammissione oppure deve convocare l'Assemblea per la	

	modificazione dello statuto. Nel caso si proceda alla	
	convocazione dell'Assemblea straordinaria per la modifica	
	dello statuto la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura dell'Organo	
	amministrativo nel libro soci dopo che l'Assemblea	
	straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello	
	statuto.	
	L'Organo amministrativo deve entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 9 - OBBLIGHI DEL SOCIO	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	definiti dalla delibera di ammissione;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	

	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa sociale stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando	
	le esigenze della Cooperativa sociale.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa sociale il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. Il socio è	
	tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati	
	previsti dal presente articolo.	
	ART. - 10 DIRITTI DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli Amministratori o dall'Amministratore unico	
	notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i	
	libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione,	
	dopo avere raggiunto accordi circa il momento della	
	consultazione con il Presidente del Consiglio di	
	amministrazione, con l'intesa che eventuali spese saranno a	
	carico del richiedente.	
	ART. 11 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, decadenza, esclusione, cessione della quota e	

	per morte del socio, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	In questi casi il socio che cessa di far parte della	
	Cooperativa sociale risponde verso questa per un anno dal	
	giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento	
	della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito	
	alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si	
	richiama la disciplina prevista dall'articolo 2536 del codice	
	civile.	
	ART. 12 - RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che	
	non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società,	
	b) la fusione o la scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto	
	costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero ;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci	
	a norma dell'art 2468 4° c.c.	

	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali; i soci il cui rapporto di lavoro - subordinato,	
	autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla Cooperativa sociale.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla e constatare se	
	esistono i motivi che a norma di questo statuto e della legge	
	legittimo il recesso, come pure decidere sulla domanda di	
	recesso avanzata dal socio che non intende più partecipare	
	allo svolgimento dell'attività sociale, entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al	
	socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione presso il collegio	
	arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	ART. 13 - DECADENZA	
	L'Organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti	
	dei soci ai quali è venuto meno lo status connesso alla	

	partecipazione alla compagine sociale e precisamente:	
	a) i soci lavoratori e i soci volontari che hanno cessato	
	di prestare la propria opera a favore della Cooperativa	
	sociale;	
	b) i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il	
	programma educativo e formativo al momento della loro	
	ammissione a soci dall'Organo amministrativo.	
	ART. 14 - ESCLUSIONE	
	L'Organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei	
	confronti del socio:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla Cooperativa sociale;	
	3) nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4) nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5) nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma;	
	6) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa	
	sociale;	
	7) svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in	
	contrasto con gli interessi della Cooperativa sociale;	
	8) assuma comportamenti giudicati dall'Organo amministrativo	
	non consoni all'immagine e al buon nome della Cooperativa	

	sociale.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione.	
	Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono	
	essere comunicate al socio con lettera raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al collegio arbitrale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	ART. 15 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Cooperativa sociale, subentrano nella partecipazione del	
	socio deceduto .	
	Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la Cooperativa	
	sociale consenta la divisione.	
	ART. 16 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il socio receduto, decaduto od escluso e gli eredi del	

	socio defunto hanno solo diritto al rimborso del valore	
	nominale delle quote versate (eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale o rivalutato	
	a norma del successivo art. 29, 1 comma, L. c). La	
	liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio salvo per la frazione della	
	quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 - sexies, la	
	liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali,	
	possono essere corrisposti in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	ART. 17 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO,	
	RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa sociale	
	risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la	
	esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la Cooperativa sociale gli	
	eredi del socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa sociale	
	non ha diritto, quali che siano le circostanze che	

	determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla	
	liquidazione della propria quota prima di aver provato di	
	avere adempiuto a tutti gli obblighi derivantigli dalla	
	operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo	
	amministrativo, che, decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci	
	receduti, decaduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto	
	siano devolute alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 18 - STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa sociale può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di	
	diritti di amministrazione, ad investitori professionali	
	soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori	
	qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 c.c. e	
	dell'art. 111-octies delle d.a.t. del codice civile.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	* l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	* le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'art. 2483 c.c.;	

	* i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	* l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La delibera dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei	
	possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al	
	relativo rappresentante comune si applica quanto previsto	
	dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili	
	con le successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 19 - SOCI SOVVENTORI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992,	
	n.59.	
	Art. 20 - CONFERIMENTI E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili dal valore di Euro 500,00	
	(cinquecento virgola zero zero). Ogni socio deve	
	sottoscrivere un numero minimo di 5 (cinque) quote.	
	ART. 21 - ALIENAZIONI DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	

	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria	
	dei soci, in occasione dell'ammissione dei titoli, le quote	
	dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo	
	amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in	
	mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che	
	intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo	
	Amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve	
	pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione.	
	Art. 22 - DELIBERAZIONI DI EMISSIONE	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) le eventuali esclusioni o limitazioni motivate dall'Organo	
	Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per	

	i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione	
	all'ammontare dei conferimenti secondo criteri fissati	
	dall'Assemblea ordinaria nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si	
	superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci	
	sovventori e ai possessori di strumenti finanziari sarà	
	ridotta, applicando un coefficiente correttivo dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	
	il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale	
	attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della	
	precedente lettera d), qualora si debba procedere alla	
	riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste	
	ultime graveranno anche sul fondo costituito mediamente i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 23 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio della Cooperativa sociale è costituito:	

	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a	
	cento euro né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 18;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 29 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto;	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	sociale con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, per disposizione di legge o per statuto, ovvero	
	per deliberazione dell'Assemblea ordinaria, non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Cooperativa sociale.	
	ART. 24 - CAPITALE SOCIALE	

	Il Capitale Sociale della cooperativa sociale non è	
	determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore	
	a cento e non superiore ai limiti consentiti delle leggi	
	vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.	
	2519 2° c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di	
	oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446	
	c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio la cooperativa sociale si scioglie salvo che	
	l'Organo amministrativo convochi l'assemblea per deliberare	
	il ripristino del capitale.	
	ART. 25 - QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	al minimo previsto per legge .	
	Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa	
	nessun socio può avere una quota superiore a quattro volte il	

	valore nominale di ciascuna quota.	
	Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso	
	di conferimenti di beni in natura e di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con	
	referimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai	
	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione.	
	Il socio che durante la vita della Cooperativa sociale	
	intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare	
	anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini	
	che si stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su	
	proposta dell'Organo amministrativo.	
	ART. 26 - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un	
	importo almeno corrispondente, di una polizza di	
	assicurazione o di una fideiussione bancaria con le	
	caratteristiche determinate con decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni	
	momento sostituire la polizza o la fideiussione con il	
	versamento del corrispondente importo in danaro.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in	
	natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto	
	dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c. Le quote	
	corrispondenti a tali conferimenti in natura o in crediti,	
	devono essere integralmente liberate al momento della	

	sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi	
	assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto	
	la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere	
	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la Cooperativa	
	sociale.	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora	
	dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi	
	al venir meno di tale pluralità.	
	Nella Cooperativa sociale nessun socio può avere una quota	
	il cui valore nominale superi la somma di quattrocento/00	
	euro.	
	ART. 27 - CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la Cooperativa sociale, se la cessione non è	
	autorizzata dall'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'Organo amministrativo con lettera	
	raccomandata indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali	
	da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Cooperativa sociale deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entra sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	collegio arbitrale.	
	ART. 28 - VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa sociale a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la cooperativa sociale, non può agire esecutivamente sulla	
	quota del medesimo.	
	ART. 29 - BILANCIO - DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'esercizio sociale va dal giorno uno gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni	
	esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla	
	redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio	

	deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Cooperativa sociale, segnalate dall'Organo	
	amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza	
	di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea	
	che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla Legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della	
	legge 31.01.1992 n. 59;	
	d) ad eventuali ristorni in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve straordinarie indivisibili.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	

	ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 30 - RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, può	
	deliberare l'erogazione di ristorni, nel rispetto dei limiti	
	e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	
	soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione, in base alle decisioni dell'Assemblea	
	ordinaria, potrà avvenire:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	con l'emissione di nuove quote di capitale sociale.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 29 del presente statuto.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa	

	prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci	
	b) organo amministrativo	
	c) collegio sindacale verificatisi i presupposti di legge	
	previsti dall'art. 2543 c.c .	
	Art. 31 - L'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della Cooperativa sociale ed	
	è costituita dai soci della Cooperativa sociale regolarmente	
	iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.	
	Le sue delibere, prese in conformità dello statuto e della	
	legge, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzianti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono	
	tenute, di regola presso la sede sociale, oppure in altro	
	luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché	
	nell'ambito del territorio nazionale. L'assemblea ordinarie e	
	straordinaria vengono convocate dall'Organo amministrativo	
	mediante avviso contenente l'elenco delle materie da	
	trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che non può aver	
	luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno	
	per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni	
	dalla data della prima con le stesse modalità e termini con	
	cui è stata convocata la prima. L'avviso può essere fatto con	

	qualsiasi mezzo (fax, per presa visione, e-mail, telefax,	
	ecc.) purché idoneo ad assicurare ad ogni socio la	
	tempestiva informazione in merito agli argomenti da	
	trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante	
	lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, presso il domicilio risultante	
	dal libro soci. In mancanza dell'adempimento delle formalità	
	su indicate, l'assemblea si reputa validamente costituita e	
	la relativa deliberazione validamente adottata quando ad	
	essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti	
	i componenti dell'Organo amministrativo ed i sindaci, se	
	nominati, siano presenti o almeno informati della riunione e	
	nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.	
	Inoltre, l'Organo amministrativo deve convocare senza ritardo	
	l'Assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che	
	rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci e nella domanda sono indicati gli argomenti	
	da trattare. La convocazione su richiesta di soci non è	
	ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma	
	di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base	
	di un progetto o di una relazione da esso predisposta. Se	
	l'Organo amministrativo o il consiglio di gestione, oppure in	
	loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il	
	comitato per il controllo sulla gestione non provvedono, il	
	Tribunale, sentiti i componenti degli Organi amministrativi	

	e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti	
	ingiustificato, ordina con decreto la convocazione	
	dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.	
	ART. 32 - FUNZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	a) L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 22, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale, nei casi previsti dall'art. 2477	
	c.c., e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato	
	il controllo contabile;	
	5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	sindaci;	
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	7) approva i regolamenti interni;	
	8) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	l'Organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti complessivi della Cooperativa sociale	
	sottopone alla sua approvazione;	

	Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti	
	dagli art. 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione o la	
	soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello	
	statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede	
	sociale nel territorio nazionale e l'indicazione di quale tra	
	gli amministratori ha la rappresentanza della Cooperativa	
	sociale sono di competenza dell'organo cui è affidata	
	l'amministrazione della Cooperativa sociale.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una	
	volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e	
	comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo	
	richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della Cooperativa sociale, segnalate	
	dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o,	
	in assenza di questa, nella nota integrativa.	
	b - L'Assemblea straordinaria:	
	1) delibera sulle modificazioni dello statuto;	
	2) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni materia espressamente attribuita dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto	
	da un notaio.	
	ART. 33 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	

	In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera	
	a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'Assemblea	
	ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e	
	delibera a maggioranza assoluta su tutti gli argomenti	
	posti all'ordine del giorno nella prima convocazione.	
	L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è	
	regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi	
	diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda	
	convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei presenti o	
	rappresentati dei soci aventi diritto al voto e delibera a	
	maggioranza assoluta su tutti gli argomenti posti all'ordine	
	del giorno nella prima convocazione.	
	ART. 34 - VOTAZIONI	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
	dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno	
	fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	ART. 35 - VOTO	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	

	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; ai soci	
	persone giuridiche spettano più voti, in relazione	
	all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a	
	tali soci viene attribuito un voto ogni 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto, fino ad un	
	massimo di cinque voti. Per i soci sovventori si applica il	
	precedente art. 22. Per i soci speciali si applica l'art. 7	
	che precede. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono	
	intervenire personalmente all'Assemblea, sia ordinaria sia	
	straordinaria, hanno la facoltà di farsi rappresentare	
	nell'Assemblea, mediante delega scritta.	
	ART. 36 - DELEGHE DI VOTO	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea, sia	
	ordinaria sia straordinaria, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria	
	di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del codice civile. La rappresentanza deve essere	
	conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere	
	conservati dalla Cooperativa sociale. Ciascun socio	
	cooperatore non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	

	rappresentate in bianco ed è sempre revocabile nonostante	
	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi	
	sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella	
	delega.	
	ART. 37 - PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed, in sua	
	assenza, dal Vice Presidente, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il	
	voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla	
	nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	ART. 38 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	
	La Cooperativa sociale può essere amministrata,	
	alternativamente, da un Amministratore Unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri	
	non inferiore a tre e non superiore a cinque, su decisione	
	dei soci in sede di nomina. All'atto della nomina l'Assemblea	
	ordinaria ne determina la composizione entro i limiti	
	suddetti. La nomina spetta all'Assemblea ordinaria fatta	
	eccezione per i primi Amministratori che sono nominati	
	nell'atto costitutivo. In caso di nomina del Consiglio di	
	Amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa può	
	essere affidata anche a soggetti non soci, purché la	

	maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i	
	soci cooperatori. L'Amministratore Unico deve essere scelto	
	unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli Amministratori o l' Amministratore Unico restano in	
	carica per un periodo determinato dai soci al momento della	
	nomina, comunque non superiore a tre anni e scadono alla data	
	dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori o l'Amministratore Unico possono essere	
	rieletti. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi	
	abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, elegge fra i suoi	
	membri il Presidente e un Vice Presidente che sostituisce il	
	Presidente nei casi di assenze o impedimento.	
	ART. 39 - COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa	
	sociale, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla	
	legge o dal presente statuto. Spetta all'Organo di	
	amministrazione:	
	1) deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale, eccezione fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo Statuto e dalla Legge;	
	2) fissare le direttive per l'attività sociale;	
	3) formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	

	all'approvazione dell'Assemblea;	
	4) stabilire i compensi per i consulenti, i tecnici, gli	
	operai comuni e specializzati anche soci che lavorano	
	all'interno della cooperativa e, se nominato, il direttore	
	d'azienda, naturalmente tutto questo nel rispetto dei	
	contratti collettivi nazionali di lavoro e provinciali.	
	5) Redigere bilanci e relative relazioni. L'Organo	
	amministrativo relaziona, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione l'Organo amministrativo deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci;	
	6) Compilare i regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;	
	7) Stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti	
	di credito, con Amministrazioni Pubbliche ed altri Enti o	
	Associazioni;	
	8) Accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di Associazioni, di privati e soci;	
	9) assumere lavori ed assegnarli;	

	10) convenire prezzi ed esigerli;	
	11) compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive	
	di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine	
	della Cooperativa o di terzi a valere su disponibilità	
	liquide o su linee di credito;	
	12) investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	13) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	14) deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi di	
	Cooperative o ad altri organismi federativi e consortili, ad	
	Associazioni di categoria, la cui azione possa tornare utile	
	alla Cooperativa sociale stessa ed ai suoi soci;	
	15) concedere, postergare e cancellare ipoteche,	
	compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori,	
	controversie riguardanti la Cooperativa;	
	16) determinare la quota da addebitare ai singoli soci, sia	
	in percentuale sia ad importo fisso annuale, per il costo	
	relativo alla raccolta e commercializzazione dei prodotti	
	conferiti, compresi quei prodotti la cui commercializzazione	
	è regolata da normative CEE e per altri costi sostenuti dalla	
	Cooperativa per la somministrazione ai soci di servizi e	
	beni necessari per il funzionamento amministrativo della	
	Cooperativa e per il conseguimento degli scopi statutari;	

	17) Nominare i rappresentanti della Cooperativa sociale	
	in seno agli organismi cui essa aderisce, scegliendoli	
	preferibilmente nel proprio ambito;	
	18) assumere, sospendere e licenziare personale dipendente	
	dalla Cooperativa fissandone la qualifica, la mansione e la	
	retribuzione con il parere del Direttore, se nominato;	
	19) acquistare o rimborsare quote della Cooperativa sociale;	
	20) l'Organo amministrativo se formato da un Consiglio	
	d'amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione delle prestazioni mutualistiche, il ritorno,	
	il conferimento, la cessione o l'acquisto di aziende o di	
	ramo di azienda, la costituzione o assunzione di una	
	partecipazione rilevante in altra Società o Cooperativa.	
	21) deliberare ed attuare tutte le altre iniziative,	
	operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti	
	nei precedenti punti alla sua competenza.	
	L'Organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte	
	quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non	
	attribuiscono alla competenza dell'Assemblea ordinaria e	
	straordinaria.	
	Il Consiglio d'amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisandone i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	

	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	previste dall'art. 2381 del codice civile, i poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con	
	i soci; non possono essere delegati i poteri concernenti le	
	materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, in tema di	
	redazione del bilancio e dei progetti di fusione o scissione,	
	nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2481. E' nei compiti del Presidente convocare	
	l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno,	
	coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano	
	informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	ART. 40 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONE	
	L'Organo amministrativo formato da un Consiglio	
	d'amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando	
	ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente o in	
	sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato,	
	o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza	
	dei suoi componenti o dal Collegio sindacale, se nominato,	
	con deliberazione assunta a maggioranza. La convocazione,	
	recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della	
	riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori,	
	sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi	

	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del	
	Consiglio d'amministrazione sono valide quando intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti in	
	caso di parità di voto prevale la proposta del Presidente	
	del Consiglio d'amministrazione. Delle deliberazioni della	
	seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal	
	Segretario, se nominato, il quale deve essere trascritto nel	
	libro delle decisioni degli amministratori.	
	ART. 41 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato,	
	nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché	
	la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'Assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta	
	dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori,	
	la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza	
	dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio Sindacale, l'Amministratore Unico o	
	il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare	
	l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	

	ART. 42 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo	
	amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale,	
	se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori ed a soci investiti di particolari mansioni.	
	ART. 43 - RAPPRESENTANZA	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa	
	sociale di fronte ai terzi e in giudizio. L'Organo	
	amministrativo può nominare Direttori Generali, Istitutori e	
	Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del	
	Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vice Presidente. L'Amministratore unico o il Presidente del	
	Consiglio di amministrazione, previa apposita delibera del	
	Consiglio di amministrazione, potranno conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori e a soci oppure ad estranei con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	ART. 44 - COLLEGIO SINDACALE	
	La Cooperativa sociale, quando si verificano i presupposti di	
	legge previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando emette	
	strumenti finanziari non partecipati, è controllata da un	
	Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due	

	supplenti, nominati dall'Assemblea, la quale ne determina	
	anche il compenso, tenuto conto delle tariffe professionali,	
	e designa altresì il Presidente. I sindaci restano in	
	carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo	
	esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Almeno un	
	membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra	
	gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito	
	presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se	
	non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli	
	iscritti negli albi professionali individuati con decreto del	
	Ministero della giustizia o fra i professori universitari e	
	docenti di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 45 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adequatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.	
	I Sindaci, in occasione dell' approvazione del bilancio di	
	esercizio debbano, nella loro relazione, indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la	
	condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi	
	speciali. Può esercitare anche il controllo contabile. In	

	questo caso, l'intero Collegio Sindacale è costituito da	
	Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso	
	il Ministero della giustizia.	
	ART. 46 - CONTROLLO CONTABILE	
	L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è	
	conferito dall'assemblea, sentito il Collegio sindacale, la	
	quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla	
	società di revisione, tenuto conto delle tariffe	
	professionali, per l'intera durata dell'incarico. L'incarico	
	ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 47 - ARBITRATO	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la	
	cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi	
	al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la	
	legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal	
	presidente della Camera di Commercio, il quale dovrà	
	provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto	
	designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina	
	sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del	
	Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede del	
	collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	

	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina,	
	in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale. Per quanto non previsto valgano le disposizioni	
	vigenti in materia.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 48 - SCIoglimento	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	sociale nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri	
	e le modalità.	
	ART. 49 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	In caso di scioglimento della Cooperativa sociale, l'intero	
	patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	a) rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	29, lett. c);	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,	
	n. 59.	
	ART. 50 - REGOLAMENTI	
	L'Organo amministrativo dovrà disporre i regolamenti interni	
	richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa	
	vigente o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento della Cooperativa sociale. In tutti i casi i	
	regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal	
	precedente art. 33.	
	FIRMATI: LUISA DI BLASI, MICHELE FRISIELLO, CONCETTA GAMBALE,	
	SANTORO ANTONIO CARMELO MARIA, PENNELLA PIETRO, EMILIO FINA,	
	JOHN LEO, LUIGI GAMBACORTA, SUELZU ANTONIO, D'AMATO ANTONIO,	
	ROSSANA PASQUINO, VINCENZO PASQUINO, QUIRINO DI BENEDETTO,	
	LEONARDO GAMBAROTA, COLELLA MARIO VITTORIO, ANTONIETTA	
	MINICHIELLO NOTAIO - VI E' SIGILLO	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto	
	cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR 445/2000, che si trasmette in termini	
	utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.	
	Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Avellino	
	autorizzata con provv. prot. n. 97330/01 del 07.12.2001 del Ministero delle Finanze -	
	Dip. delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Avellino.	